

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALOCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BARRAL, CALZAVARA, CHINCARINI, CIAPUSCI, FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme concernenti l'utilizzo della carta di identità per
l'esercizio del diritto di voto

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è stata concepita nell'ambito della generale influenza esercitata dal « nuovo corso » inaugurato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che si è ispirata principalmente all'esigenza di definire delle norme a garanzia dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa mirando altresì alla sua semplificazione.

Tali garanzie vengono concepite soprattutto nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione ed il cittadino e sembrano qualificare e dare nuova vita ai principi che già ispirarono la legge sull'autocertificazione e che sono certamente stati voluti dal nostro Costituente quando ha parlato di buon andamento dell'attività amministrativa nell'articolo 97 della Carta costituzionale.

A tale scopo, si è ritenuto di alleggerire e velocizzare le operazioni di certificazione dello *status* di elettore anche in relazione

all'esigenza di evitare che le amministrazioni comunali siano tenute ad un impiego di risorse, materiali e temporali che, se le distolgono dalla loro attività ordinaria, d'altra parte possono essere validamente economicizzate con mezzi sostitutivi qualificati agli scopi perseguiti.

In quest'ottica, si è ritenuto di utilizzare, quale supporto della certificazione, la carta di identità che, se da una parte, costituisce un mezzo di immediata disponibilità per l'elettore, dall'altra, è un documento sottoposto ad un rinnovo periodico che permette la verifica costante al fine dell'apposizione di eventuali annotazioni di modificazioni dei dati inerenti alla sede della sezione elettorale in conseguenza di cambi di residenza dell'avente diritto.

È altresì opportuno sottolineare che, costituendo un valido documento di identificazione, la carta di identità, esibita ai

componenti del seggio elettorale in cui l'elettore è iscritto, permette l'ammissione immediata al voto senza procedere a verifiche ulteriori.

La necessità di intervenire con un' idonea certificazione della partecipazione al voto implica la previsione di una modifica del modello della carta di identità.

A ciò si aggiunga che l'utilizzazione di un tagliando elettorale da apporre sulla carta di identità permette la evidenziazione della presenza dei requisiti per l'ammissione al voto in occasione delle consultazioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e comunque consente la verifica immediata della ricorrenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto in generale.

È evidente che anche in sede di revisione delle liste elettorali l'invio del tagliando garantisce l'immediatezza del riconoscimento.

L'articolo 1 determina i dati ulteriori, rispetto a quelli attualmente indicati, che, al fine dell'utilizzazione della carta di identità come documento per l'esercizio

del diritto di voto, devono essere necessariamente precisati in essa.

È altresì previsto che sia comunque possibile individuare a vista l'elettore ammesso alle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti del Senato della Repubblica: a tale scopo, la commissione elettorale comunale, incaricata della revisione delle liste, provvede all'invio del tagliando sia ai cittadini che abbiano raggiunto l'età per l'esercizio del diritto di voto sia agli elettori che siano ammessi alle consultazioni per il rinnovo del Senato della Repubblica.

In conclusione, si comprende come tale iniziativa sia fondamentale preposta a garantire, come detto, una velocizzazione delle operazioni amministrative connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie, garantendo altresì un'indubbia economizzazione delle risorse impiegate al fine della certificazione dello *status* di elettore e uno snellimento delle procedure a tale certificazione inerenti.

Si auspica dunque la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« La carta di identità contiene altresì, per i cittadini iscritti nelle liste elettorali, l'indicazione del numero e della sede della sezione elettorale alla quale l'elettore è assegnato. L'applicazione, a cura dell'elettore, del tagliando elettorale attestante l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali, inviato ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, permette il riconoscimento a vista dell'elettore che è ammesso alle consultazioni elettorali o referendarie.

L'esibizione della carta di identità con apposti i dati di cui al comma precedente e il tagliando elettorale di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è requisito indispensabile per l'esercizio del diritto di voto.

La carta di identità deve contenere appositi spazi nei quali l'elettore applica il tagliando elettorale di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

La carta di identità deve altresì contenere appositi spazi nei quali il presidente del seggio elettorale certifica l'avvenuta partecipazione alla votazione con l'apposizione della data dell'elezione e del bollo della sezione ».

ART. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono inseriti i seguenti:

« A coloro i quali risultino iscritti nelle liste elettorali, la commissione elettorale comunale provvede ad inviare un tagliando

elettorale attestante l'avvenuta iscrizione di cui all'articolo 3.

Il tagliando elettorale di cui al terzo comma deve essere applicato a cura di ciascun elettore sulla carta di identità negli appositi spazi ivi previsti.

Il tagliando elettorale attestante l'ammissione dell'elettore alle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti del Senato della Repubblica deve presentare caratteristiche di stampa e di colore che evidenzino il possesso dei requisiti anagrafici necessari per l'ammissione medesima ».

ART. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono aggiunte, in fine, le parole: « ai quali invia il tagliando elettorale di cui all'articolo 4, terzo comma ».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

« La commissione elettorale comunale invia il tagliando elettorale di cui al quinto comma dell'articolo 4 agli elettori che abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per l'ammissione alle consultazioni per l'elezione dei rappresentanti del Senato della Repubblica ».

ART. 4.

1. Al primo e al terzo comma dell'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « certificati elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « tagliandi elettorali ».

2. Al secondo comma dell'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: « certificato » è sostituita dalla seguente: « tagliando ».

ART. 5.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno emana un decreto per adeguare il modello di carta di identità alle modifiche previste dalla presente legge e predisporre il modello del tagliando di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'interno emana le disposizioni necessarie per l'apposizione sulle carte di identità già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto medesimo dei dati di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 6.

1. L'obbligo di esibizione del certificato elettorale per l'esercizio del diritto di voto si intende sostituito con l'obbligo di esibizione della carta di identità con apposti i dati e il tagliando in base alle disposizioni della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

